

Posizione n. 0104343-22

N. 44.644 di repertorio

N. 23.722 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del Dlgs 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di dicembre

(12 dicembre 2022).

In Milano, nella casa in Via Francesco Sforza n. 35, presso il Centro Trasfusionale Padiglione Marangoni, alle ore 12,00.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **GIACOMELLI PAOLO**, nato a Milano il 18 marzo 1958, ivi domiciliato per la carica in Via Francesco Sforza n. 35, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta

"AMICI DEL POLICLINICO - DONATORI DI SANGUE ODV"

con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 35, codice fiscale 97015710151.

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 4 novembre 2022, per oggi, in questo luogo e per le ore 12,00 è stata convocata in seconda adunanza, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 10 dicembre 2022, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto

2. Varie ed eventuali

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta;

* del Consiglio Direttivo oltre al Presidente sono presenti tutti gli altri Consiglieri nonché il revisore;

* sono presenti tredici su un totale di 32.500 associati, il tutto come indicato nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno espone ai presenti la necessità di completare la traslazione dell'ente dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendo anche per la stessa la personalità giuridica.

Per tale motivo presenta all'assemblea i seguenti documenti ai fini del deposito della documentazione richiesta nell'apposito Registro:

a) certificazione bancaria rilasciata dalla Banca Patrimoni Sella & C. in data 12 dicembre 2022 che si allega sotto la lettera "B" con un saldo attivo complessivo di Euro 272.922,47

REGISTRATO A

LODI

Il 23 dicembre 2022

al n. 9679 serie 1T

Euro 200,00

Firmato digitalmente da GIUSEPPE
GALLIZIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

(duecentosettantadue milanovecentoventidue/47);

B) l'attestazione sulla conformità del patrimonio dell'ente redatto dal dottor Maurizio Angelo Rossani, in data 12 dicembre 2022 che si allega al presente atto sotto la lettera "C";

c) testo di statuto da presentare alla Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di richiedere l'iscrizione dell'ente, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "D"

L'assemblea quindi, all'unanimità dei voti palesemente espressi e rappresentanti l'intero capitale sociale,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto ai fini dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore, sotto la denominazione di AMICI DEL POLICLINICO - DONATORI DI SANGUE ODV

2) di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come ente dotato di personalità giuridica;

3) di confermare tutti i componenti del Consiglio Direttivo che dureranno fino alla scadenze originariamente pattuite;

4) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, delegando il Notaio verbalizzante al deposito delle pratiche necessarie per l'iscrizione dell'ente al sopra detto Registro.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea é sciolta alle ore 13,00

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato alle lettere "A", "B" e "C"

Di quest'atto e dell'allegato D io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per tre facciate fin qui e sottoscritto alle ore 13,05.

F.to PAOLO GIACOMELLI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Associazione

“Amici del Policlinico - Donatori di Sangue ODV”

Via Francesco Sforza, 35 - 20122 Milano

Assemblea straordinaria e ordinaria

12 dicembre 2022

Elenco associati presenti

[illegible]

Charles F. Cramell

L. 112



Allegato "B" al rep
44644/23722

Spett.
Amici del Policlinico
Donatori di Sangue ODV
Via Francesco Sforza, 35
20122 Milano

Torino, 12 dicembre 2022

Oggetto: richiesta certificazione bancaria

A richiesta dell'interessato e sulla scorta dei dati attualmente in possesso,
Banca Patrimoni Sella & C. dichiara quanto segue:

L'Associazione Amici del Policlinico - Donatori di Sangue ODV ha in essere presso Banca Patrimoni Sella & C. un conto corrente che presenta il saldo di euro 272.922,47.

Si rilascia la presente dichiarazione in via riservata e per gli usi consentiti dalla Legge.

Cordiali saluti

Marco Botta

Dario Pacomelli

L. 11 7



Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Palazzo Bricherasio
via Lagrange 20, I-10123 Torino
T +39 011 5607111
F +39 011 5618245
E info@bancapatrimoni.it
segreteria@pec.bancapatrimoni.it

bps.it

Capitale sociale euro 30.415,600
e Riserve euro 85.315.975
Codice ABI 0211
Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Torino
Cod. Fisc. 0820100015
Società appartenente al Gruppo Iva
Matrimo Sella S.p.A. con P.IVA 02676660128
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società appartenente al gruppo bancario Sella
Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Banca Sella Holding S.p.A.

Banca Patrimoni Sella & C.

Data 12/12/2022

Promemoria lista movimenti dal 07/12/2022 al 12/12/2022
del conto corrente 06 52 51361282 0

intestato a AMICI DEL POLICLINICO - DONATORI DI SANGUE ODV
VIA FRANCESCO SFORZA 35
20122 MILANO MI
ITALIA

DATA OP.	DATA VALUTA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	USCITE	ENTRATE	SALDO PROGRESSIVO
07/12/2022		SALDO INIZIALE A VS CREDITO		251.560,53	
07/12/2022	07/12/2022	Vostra vendita TELECOM ITALIA-RNC		800,60	
07/12/2022	07/12/2022	Vostra vendita BTP ITA 110424 INF C		20.561,34	272.922,47
12/12/2022		SALDO FINALE A VS CREDITO		272.922,47	

La informiamo che il presente promemoria ha solo scopo informativo. Tutti gli addebiti e gli accrediti sopra riepilogati saranno annotati nell'estratto conto, prodotto ai sensi dell'articolo 119 del T.U.B..

Cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

Roberto Pacomelli

L. 11/7/12 not.



Allegato "C" a keep
44644/23722
Spett.le
Associazione "Amici del Policlinico Donatori
di Sangue ODV"
via Francesco Sforza n. 35
MILANO
Cod. Fisc. 97015710151

ATTESTAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 4 DLGS. 117/2017

Il sottoscritto Maurizio Angelo Rossani, nato a Milano il 30 settembre 1974, residente a Milano Viale Andrea Doria, 18, Codice Fiscale RSS MZN 74P30 F205H iscritto al Registro dei Revisori al numero 137524 D.M. del 19/07/2005 pubblicato sulla G.U. n. 60 del 29/07/2005, in esecuzione dell'incarico da Voi conferito, ha verificato che il valore del patrimonio aziendale, risultante dalla situazione contabile alla data del 31 ottobre 2022, dell'associazione "Amici del Policlinico Donatori di Sangue ODV" fosse superiore al limite minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000 (quindicimila/00).

Responsabilità del Consiglio Direttivo per la situazione contabile

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione della situazione contabile in conformità ai criteri di contabilizzazione indicati dai principi contabili, e per quella parte del controllo interno che esso ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di una situazione contabile che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul rispetto del limite minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000 (quindicimila/00).

Limitazione alla distribuzione

Senza esprimere un giudizio sulla situazione contabile, richiamo l'attenzione che la presente attestazione ha unicamente l'obiettivo di verificare che il valore del patrimonio, risultante dalla situazione contabile alla data del 31 ottobre 2022, dell'associazione "Amici del Policlinico Donatori di Sangue ODV" non sia inferiore al limite minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000 (quindicimila/00).

Di conseguenza la mia relazione è stata unicamente predisposta per tale scopo, destinata all'associazione "Amici del Policlinico Donatori di Sangue ODV" e non dovrebbe essere distribuita ad altri soggetti.

Attestazione

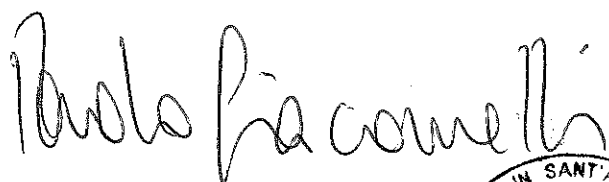
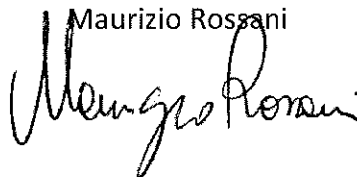
La situazione contabile al 31 ottobre 2022, presentata e approvata in data odierna dal Consiglio Direttivo, presenta un valore del patrimonio pari ad euro 450.642,72, che pertanto risulta essere

non inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000 (quindicimila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Milano, 12 dicembre 2022

Maurizio Rossani



L. 11.12.22



Allegato "D" al rep. 44644/23722 Rep.

STATUTO

Associazione “Amici del Policlinico Donatori di Sangue ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito nel rispetto del Codice Civile, e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore, denominato “Amici del Policlinico - Donatori di Sangue ODV”, qui di seguito ODV

2. L'ODV ha sede legale in Milano.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune è deliberata dall'organo amministrativo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità e attività

1. L'ODV, costituita sotto forma di Associazione, aconfessionale e a struttura democratica, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

a) contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza della Regione Lombardia della dotazione di sangue, suoi componenti e derivati con particolare riferimento alle Strutture Sanitarie che afferiscono alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;

b) migliorare qualitativamente e quantitativamente la donazione e la trasfusione di sangue e suoi componenti, anche con la collaborazione di altri centri trasfusionali;

c) realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario, tale da giungere ad una efficace tutela del suo stato di salute e ad una valida prevenzione anche nell'ottica della promozione della salute pubblica.

2. L'ODV, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. In particolare l'ODV si propone di:

a) riunire quei cittadini che, in piena libertà, vogliano far parte della grande famiglia dei donatori di sangue;

b) svolgere opera di propaganda per diffondere la conoscenza dei problemi che affliggono la raccolta del sangue;

c) promuovere iniziative atte a divulgare una corretta coscienza della donazione, sotto il profilo sociale e legislativo;

d) assicurare e potenziare l'attività del Centro Trasfusionale ove è ospitata;
e) condurre la ricerca scientifica sanitaria relativamente alle finalità di cui sopra;

f) fare attività di formazione e di educazione sanitaria finalizzata alla donazione di sangue e alla tutela della salute pubblica.

4. Le attività di cui sopra sono svolte dall'ODV in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'apporto dei propri volontari associati, che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue (volontari donatori), nonché di coloro che prestano la propria attività con continuità e in modo gratuito a favore dell'ODV, senza scopo di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (volontari collaboratori).

Art. 3 - Attività diverse

L'ODV, inoltre, può esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 - Raccolta fondi

Per il conseguimento dei propri scopi, l'ODV, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi dai sovventori nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nei modi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - Attività di volontariato

1. L'ODV può rimborsare ai volontari soltanto le spese autorizzate e effettivamente sostenute e documentate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ODV.

2. L'ODV può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione o per qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 6 - Risorse economiche

L'ODV trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dal contributo indicizzato a favore delle Associazioni Donatori di sangue previsto dalle normative vigenti da erogarsi da parte dell'Ente presso cui il donatore viene sottoposto al salasso;

b) dalle quote associative annuali degli associati;

c) dai beni o contributi che pervengano all'ODV a qualsiasi titolo;

d) dalle donazioni e lasciti testamentari;

e) dal ricavato delle manifestazioni, effettuate occasionalmente, e delle attività organizzate dall'ODV;

f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

g) dai rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'ODV, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

h) dalle entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1, art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

i) da altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 7 - Associati

1. Sono associati dell'ODV tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. Gli associati possono essere: associati donatori, associati collaboratori, donatori emeriti.

Sono associati donatori le persone fisiche che in possesso dei requisiti previsti nei protocolli approvati dal Ministero della Salute, previo esame clinico, effettuano donazioni periodiche.

Sono associati collaboratori i volontari che esplicano con continuità e gratuitamente le attività dell'ODV per il perseguimento dei suoi fini.

Sono donatori emeriti coloro che essendo stati associati donatori facciano espressa richiesta di essere iscritti come donatori emeriti nell'apposito albo, rinnovando detta richiesta ogni cinque anni.

L'associazione iscrive ciascun associato in appositi libri dedicati a ciascun tipo.

3. L'ammissione all'ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'ammissione all'ODV non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

4. La qualità di associato si perde per recesso, per morte, o esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di grave inadempimento degli obblighi e doveri posti dallo statuto a carico degli associati, o di indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'ODV o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota, se prevista, per il relativo anno.

È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Decadono ipso jure dalla posizione di associati donatori coloro che per cinque anni consecutivi non facciano donazione di sangue.

Decadono ipso jure dalla posizione di donatori emeriti coloro che non richiedano nei modi di cui sopra l'iscrizione nell'apposito libro.

Il Consiglio di Amministrazione, verificatasi, la decadenza, può cancellare l'associato dal libro di appartenenza.

5. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto del presente Statuto e delle normative applicabili e godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione.

6. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

- b) di essere informato sulle attività dell'ODV e controllarne l'andamento;
 - c) partecipare alle attività pro- mosse dall'ODV;
 - d) di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del Bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
7. Ciascun associato ha il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) versare la quota associativa nei termini e secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - c) contribuire alle spese annuali dell'ODV con eventuali contributi una tantum deliberati dal Consiglio Direttivo e finalizzati allo svolgimento delle attività associative;
 - d) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di Controllo.

2. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese autorizzate dal Presidente e effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Per i minori il voto viene esercitato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio; essa è inoltre convocata ogniquale volta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento più uno degli associati.

3. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati ed aventi diritto con modalità anche telematiche che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, può essere convocata anche a mezzo di annuncio affisso nei locali dell'Associazione medesima e pubblicato sul proprio sito internet.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice-Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

5. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) nominare e revocare i

componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice-Presidente; b) nominare e revocare l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e la relazione di missione predisposta dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'ODV;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro riguardi;

e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

6. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni dello Statuto;

b) sullo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'ODV.

7. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di 3 associati, ovvero 5 associati, se il numero degli associati supera i 500.

8. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno novanta giorni nel libro degli associati.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea, in qualunque grado di convocazione, possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione può prevedere modalità particolari di esercizio del diritto di voto, al fine di garantire la provenienza dall'avente diritto.

9. L'Assemblea delibera sempre a maggioranza.

L'Assemblea ordinaria delibera alla presenza, in prima convocazione di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera alla presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, e in seconda convocazione, alla presenza di almeno la metà degli associati.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora l'associazione abbia più di 500 (cinquecento) soci, è ammessa, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione se le precedenti convocazioni non abbiano raggiunto il quorum necessario. Il Consiglio di

Amministrazione può quindi provvedere alla terza convocazione, mediante un ulteriore ed autonomo avviso di convocazione. In terza convocazione, l'assemblea può deliberare mediante procedura referendaria; a ciascuno degli aventi diritto, sarà inviata una o più proposte di modifica dello Statuto, alle quali si potrà rispondere con un sì o un no.

La procedura referendaria prevede che il voto sia espresso in uno spazio temporale determinato nell'avviso di convocazione, in ogni caso, non superiore a tre ore dall'inizio dell'assemblea, risultante dall'avviso di convocazione; i voti pervenuti al Presidente dell'assemblea, prima e dopo detto spazio temporale, non sono validi.

Nella procedura referendaria, il voto non può essere espresso per delega.

L'avviso di convocazione può prevedere che il voto debba venire esercitato mediante speciali modalità tecniche che offrano garanzie circa la provenienza del voto dal Socio avente diritto.

Tanti associati che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del totale, possono richiedere che l'Assemblea di terza convocazione deliberi con modalità ordinaria in alternativa a quella referendaria .

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di prevedere che l'assemblea si tenga con modalità mista, ordinaria e referendaria; di tale circostanza, si farà menzione nell'avviso di convocazione.

In terza convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

10. Il contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Nelle Assemblee straordinarie, la funzione di segretario è affidata ad un Notaio.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri, e comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio durano in carica 4 esercizi e scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto l'esercizio e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche competenze ad uno o più Consiglieri.

Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del periodo di durata in carica subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, in mancanza provvede l'assemblea alla prima riunione utile.

Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito.

Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri; oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consiglio.

Il Consigliere che - senza giustificato motivo - risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telefax, posta elettronica certificata (pec) o e-mail almeno cinque giorni prima). Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi

componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. I verbali delle sedute del Consiglio redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

4. Al Consiglio, fatto salvo quello che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea, è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, la promozione e l'organizzazione dell'attività, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio deve predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze proposte dal Tesoriere, e la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

6. Il Consiglio determina l'ammontare, in misura uguale per tutti gli associati delle quote associative da versarsi annualmente da ciascuna categoria di associati e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'ODV da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli associati ed accertare la loro decadenza;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; nominare i consiglieri delegati per particolari atti o categoria di atti stabilendone i limiti;
- assumere ogni altra funzione gestoria non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'ODV e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 11 - Presidenza

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea e può essere rieletto.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In sua mancanza o impedimento il potere di rappresentanza spetta con funzione vicaria al vice Presidente

2. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori. Il Presidente inoltre:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'ODV;

c) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente costituisce prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo, tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'ODV da sottoporre all'Assemblea.

Art. 13 - Segretario

Il Segretario, che è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, verbalizza e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio medesimo; gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 14 - Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio

Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

3. Il bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato, a cura dell'Organo amministrativo, la relazione dell'attività dell'ODV per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 16 - Libri sociali

L'ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) i libri degli associati divisi per sezioni;
- b) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'ODV;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 17 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Utili e avanzi di gestione

1. È fatto divieto all'ODV di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato dall'ODV per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Art. 19 - Regolamento interno

L'Assemblea può approvare un Regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Assicurazioni dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 21 - Durata e scioglimento

1. L'ODV ha durata illimitata. L'ODV si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e

l'eventuale patrimonio è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Codice Civile e di Codice del Terzo Settore ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to PAOLO GIACOMELLI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale